



CITTÀ DI FASANO

Sindaco

Ordinanza Sindacale n. : **28 del 16/10/2018**

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente ex art.50, D.Lgs. n.267/2000.

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente ex art.50, D.Lgs. n.267/2000.

Il Sindaco

Richiamato il contratto d'appalto rep. n. 26086 del 22.01.2013 stipulato tra l'Ente e la società TRA.DE.CO. s.r.l. di Altamura (Ba), presso il Notaio Prof. Achille Antonio Carabba di Ostuni, per la gestione del servizio di igiene urbana fino al 30 giugno 2018;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n.1046 del 19.06.2018 è stato disposto fino al al 31 ottobre 2018, l'affidamento in proroga del servizio di igiene urbana alla società Tradeco srl, agli stessi patti e condizioni di cui al citato contratto d'appalto rep. n. 6086 del 22.01.2013 stipulato tra il comune di Fasano e la società TRA.DE.CO. s.r.l. di Altamura (Ba);

Dato atto che con sentenza n. 112 del 8 ottobre 2018 il Tribunale di Bari, sezione quarta civile, Ufficio Fallimenti, ha dichiarato il fallimento società TRA.DE.CO. s.r.l. di Altamura (Ba), dichiarando inammissibile la domanda di concordato preventivo;

Richiamata l'ordinanza sindacale n.27 del 12.10.2018, con cui si ordina alla società Gial Plast la prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tipologie differenziate, nonché di tutti i servizi annessi, per un periodo transitorio dal 16/10/2018 al 15/04/2019;

Vista la nota Pec prot.n. 44809 del 15.10.2018 con la quale la società Gial Plast srl, al fine di adempiere compiutamente alle disposizioni del D.Lgs n.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, chiede il differimento al giorno 19.10.2018 per l'inizio della propria gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Preso atto che non è possibile avviare il servizio senza osservare le prescrizioni previste dal D. lgs. n. 81/2008 e che pertanto al richiesta avanzata dalla Società è meritevole di accoglimento;

Ritenuta la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di igiene urbana senza soluzione di continuità in quanto al gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse da esercitare con ordinata efficienza a tutela dell'integrità ambientale nonché dell'igiene urbana e della salute pubblica;

Visto l'art. 191, commi 1 – 3, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- alla società Gial Plast, con sede legale in Taviano (LE) - P.I. 02431340757, nella persona del Presidente del C.D.A. e legale rappresentante, Sig. Viva Fausto, nato a Supersano(LE) il 16.10.1964, C.F. VVIFST64R16L008E, a parziale modifica di quanto previsto dalla precedente ordinanza sindacale n. 27/2018, di assumere la prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tipologie differenziate, nonché di tutti i servizi annessi, per un periodo transitorio dal 19/10/2018 al 18/04/2019, nelle more dell'espletamento della gara di evidenza pubblica indetta dalla Centrale Unica di Committenza Monopoli-Fasano, alle condizioni di merito e validità richiamate nella ordinanza sindacale n.27/18 e nella presente e successivamente trasfusa in apposita stipulazione contrattuale.

DISPONE

- che il canone mensile sia pari ad € 425.081,12 oltre IVA, come accettato dalla ditta, rideterminato tenendo conto dei servizi e delle prestazioni che effettivamente non possono essere fornite nel periodo contrattuale, e per il resto agli stessi patti e condizioni del contratto n. rep. n. 26086 del 22.01.2013 stipulato tra l'Ente e la società TRA.DE.CO. s.r.l. di Altamura (Ba), presso il Notaio Prof. Achille Antonio Carabba di Ostuni;

- che l'affidamento temporaneo sia in ogni caso soggetto alla clausola espressa di risoluzione immediata ed anticipata in caso di avvio del servizio a seguito della conclusione della gara ponte, in corso di svolgimento;

AVVERTE

che, qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché le conseguenti sanzioni penali.

Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. Responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale, Fernando Virgilio, Dirigente del Settore Polizia Locale del Comune di FASANO;

DISPONE

che la presente ordinanza sindacale venga anticipata via pec alla ditta e notificata alla società Gial Plast, con sede legale in Taviano (LE) - P.I. 02431340757, nella persona del Presidente del C.D.A. e legale rappresentante, Sig. Viva Fausto, nato a Supersano(LE) il 16.10.1964, C.F. VVIFST64R16L008E;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al dirigente della Polizia Locale del Comune di FASANO per gli adempimenti gestionali conseguenti;
- al dirigente dell'Ufficio Ragioneria, per l'apposizione del visto di copertura finanziaria sul conseguente provvedimento gestionale;
- ai Curatori del Fallimento della Tradeco srl, Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi e dott. Gabriel Zito;
- al Presidente della Regione Puglia ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'A.G.E.R. Puglia;
- All'Ufficio Territoriale del Governo – Brindisi;
- Che alla presente ordinanza venga data la massima visibilità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 1034/1971, da proporsi entro 60 gg. dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, od in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Il Sindaco

dott. Francesco Zaccaria